



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da 2 a 9, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m. i., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, in particolare gli articoli 2, comma 1, e 14-ter, comma 9;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO l'art.1 della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il D.L. 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre

A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la circolare ministeriale concernente chiarimenti inerenti l'attuazione dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – contributo dello 0.5 per mille per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative;

VISTA l'istanza del 30 dicembre 2003 con la quale la Società A.G.E.M. S.r.l., con sede legale in Roma, Via di Novella, 18, cod. fisc. 08388761002, ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di 370 MWe da realizzare nel Comune di San Severino Marche (MC) e delle opere ad essa connesse;

PRESO ATTO che il procedimento è stato avviato ai sensi della citata legge n. 241/1990 e s.m.i. con nota di questo Dicastero del 28 giugno 2004 e la prima riunione della prevista Conferenza di Servizi è stata indetta per il giorno 26 luglio 2004;

VISTO il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale, prot. n. DEC/DSA/01159 del 7 novembre 2005, con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali esprime giudizio favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società A.G.E.M. S.r.l., nel rispetto di prescrizioni;

VISTA la deliberazione n. 1086 del 30 luglio 2008 della Giunta della Regione Marche con cui si esprime la non intesa all'iniziativa in parola;

VISTA la nota del 25 agosto 2008, prot. 12835, con cui questa Amministrazione ha provveduto a comunicare alla Società A.G.E.M. S.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ovvero l'intesa negativa della Regione Marche, invitandola a presentare le proprie osservazioni;

VISTO il decreto di autorizzazione integrata ambientale, prot. n. DSA-DEC-2009-0000057 del 23 gennaio 2009, con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare autorizza la Società A.G.E.M. S.r.l. all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da realizzare nel Comune di San Severino Marche (MC), in località Berta;

VISTA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall'ufficio istruttore in data 10 novembre 2008, con la quale, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e le controdeduzioni presentate - in risposta alla succitata comunicazione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - dalla Società A.G.E.M. S.r.l., tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede e vista l'intesa negativa della Regione Marche, si adotta la determinazione sfavorevole;

VISTI gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, adeguatamente riportati nella determinazione conclusiva del procedimento;

VISTA la nota del 26 novembre 2008 con cui questo Dicastero informa la Società A.G.E.M. S.r.l. della succitata determinazione e, ritenendo il contributo - previsto legge 23 agosto 2004, n. 239 - già versato dalla Società A.G.E.M. S.r.l. non adeguato, invita nuovamente la medesima Società al corretto pagamento del contributo in questione, indispensabile al prosieguo del procedimento autorizzatorio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n. 55/2002, l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio e che, ai sensi del medesimo comma, l'autorizzazione unica ministeriale viene rilasciata d'intesa con la Regione interessata;

CONSIDERATA la qualificazione giuridica dell'intesa richiesta alla Regione, sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2004;

RITENUTO che, nelle more dell'integrazione al pagamento del contributo previsto dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, sia opportuno procedere alla conclusione del procedimento, al fine di garantire la celerità e la certezza dell'azione amministrativa;

DECRETA

Art. 1

Il procedimento avviato su istanza del 30 dicembre 2003 da parte della Società A.G.E.M. S.r.l., con sede legale in Roma, Via di Novella, 18, cod. fisc. 08388761002, volto ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di 370 MWe da realizzare nel Comune di San Severino Marche (MC) e delle opere ad essa connesse, è concluso negativamente, per i motivi e sulla base degli atti richiamati in premessa.

Resta salvo e impregiudicato l'adeguato versamento del contributo ancora dovuto a questa Amministrazione, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it>), nella Sezione "Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, Area C, ufficio C2, Altri documenti", a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Roma, li 20 APR. 2009

IL DIRETTORE GENERALE

